



Udine, 5 dicembre 2017

**Oggetto: Definizione agevolata dei ruoli dopo la conversione in legge del D.L.148/2017
– annulla e sostituisce la precedente circolare n. 23/2017**

Circolare n. 026/2017

In breve

Il D.L. 148/2017, convertito in legge lo scorso 30/11 e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, prevede una nuova definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione (AdR) nel 2017 (cd. rottamazione-bis) e predispone alcuni strumenti per la riammissione alla definizione agevolata prevista lo scorso anno dal D.L. 193/2016.

In sede di conversione in legge del decreto, inoltre, è stata introdotta la possibilità di accedere alla sanatoria dei carichi affidati tra il 2000 e il 2016 ai contribuenti che non se ne sono avvalsi entro il 21 aprile scorso.

Le disposizioni introdotte dalla norma (cd. Collegato alla Finanziaria 2018) riguardano pertanto quattro distinte ipotesi:

1. l'estensione della definizione agevolata ai ruoli affidati all'Agente della Riscossione dal 01/01/2017 al 30/09/2017;
2. la riammissione dei contribuenti cui era stata rigettata la domanda di accesso alla precedente definizione agevolata perché non in regola con le dilazioni in essere al 24/10/2016;
3. la rimessione in termini dei contribuenti che avevano omesso o pagato in ritardo le prime due rate relative alla precedente definizione agevolata;
4. la riapertura della "rottamazione" dei carichi affidati tra il 2000 e il 2016 ai contribuenti che non avevano aderito alla precedente sanatoria.

La domanda per accedere alle ipotesi 1, 2 e 4 deve essere presentata entro il **15/05/2018**.

Per la rimessione in termini è invece sufficiente effettuare il versamento delle prime tre rate della precedente "rottamazione" entro il **7/12/2017**.

Approfondimento

Il Collegato alla Finanziaria 2018 ha previsto, accanto a una nuova definizione agevolata dei ruoli, due distinte ipotesi relative rispettivamente alla riammissione dei contribuenti cui era stata rigettata la domanda di accesso alla precedente definizione agevolata perché non in regola con le dilazioni in essere al 24/10/2016 e alla rimessione in termini dei contribuenti che avevano omesso o pagato in ritardo le prime due rate relative alla precedente "rottamazione". In sede di conversione in legge del decreto è stata inoltre introdotta la possibilità di accesso alla cd. "rottamazione", relativamente ai ruoli affidati tra il 2000 e il 2016, ai contribuenti che non se ne sono avvalsi entro il 21 aprile scorso.

1) La nuova definizione agevolata per i carichi del 2017

Le disposizioni relative alla nuova "rottamazione" ricalcano sostanzialmente quelle dello scorso anno; le previsioni comuni riguardano l'oggetto della rottamazione – i ruoli affidati a Equitalia nel 2017, inclusi gli avvisi di accertamento esecutivi dell'Agenzia delle Entrate e gli avvisi di addebito dell'Inps - e le modalità della stessa - è possibile estinguere il debito nei confronti dell'AdR con il pagamento del solo capitale e dell'aggio esattoriale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora.



Come l'anno precedente, vengono escluse dalla definizione agevolata: le risorse comunitarie, come i dazi e le accise, l'Iva all'importazione, le somme recuperate per aiuti di Stato, i crediti da condanna della Corte dei conti, le sanzioni pecuniarie di natura penale e le sanzioni per violazioni al Codice della strada (per queste ultime la definizione agevolata opera limitatamente agli interessi).

Il contribuente che intende avvalersi della nuova "rottamazione" per i carichi affidati dal 01/01/2017 al 30/09/2017 deve presentare una specifica istanza, redatta sull'apposito modulo disponibile sul sito internet di Agenzia Entrate-Riscossione (modulo DA-2017), entro il 15/05/2018.

La richiesta di definizione agevolata può essere anche parziale, ossia riguardare solo alcuni ruoli indicati nella cartella e/o solo alcuni carichi che compongono i singoli ruoli indicati nelle cartelle.

L'Agente della riscossione:

- entro il 31/03/2018 avvisa il contribuente dei carichi affidati dal 01/01/2017 al 30/09/2017 per i quali al 30/09/2017 risulta non ancora notificata la cartella di pagamento/avviso di addebito;
- entro il 30/06/2018 comunica al contribuente l'importo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata nonché quello delle singole rate richieste, nel numero massimo di cinque (le scadenze previste per le rate sono: 31/07/2018, 30/09/2018, 31/10/2018, 30/11/2018 e 28/02/2019).

Una volta ricevuta la comunicazione dell'Agente della Riscossione, se il contribuente non paga nei termini una qualsiasi delle rate concesse, la "rottamazione" decade, con l'effetto ulteriore che il carico residuo non può più essere rateizzato.

A seguito della presentazione dell'istanza di definizione agevolata, Agenzia Entrate-Riscossione non potrà avviare nuove azioni cautelari (quali, ad esempio il fermo amministrativo e/o l'iscrizione di ipoteca) ed esecutive (quali, ad esempio, il pignoramento dei beni mobili anche presso terzi e/o l'espropriazione immobiliare), ferme restando però quelle già avviate.

Per scaricare il mod. DA-2017 si rinvia al link:

<https://www.agenziaentrate-riscossione.gov.it/export/it/Modulistica/DA-2017.pdf>

2) La riammissione

Questa ipotesi si riferisce ai contribuenti cui è stata rigettata la domanda di accesso alla precedente definizione agevolata perché non erano in regola con i pagamenti delle dilazioni in essere al 24/10/2016. L'accesso alla precedente sanatoria era infatti condizionato al pagamento delle rate delle dilazioni già concesse dall'AdR in scadenza tra ottobre e dicembre 2016.

Per la riammissione è necessario presentare, entro il 15/05/2018, un'istanza di regolarizzazione, redatta sull'apposito modulo disponibile sul sito internet di Agenzia Entrate-Riscossione (modulo DA-R, disponibile al link: <https://www.agenziaentrate-riscossione.gov.it/export/it/Modulistica/DA-R-Carichi-diniegati.pdf>).

In seguito alla presentazione della domanda, l'Agente della Riscossione invierà una comunicazione al contribuente entro il 30/06/2018 con l'ammontare delle rate scadute relative alle dilazioni in essere al 24/10/2016, da versare in un'unica soluzione entro il 31/07/2018. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo, l'istanza di regolarizzazione non potrà essere accolta.

Una volta saldate le rate scadute, Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà una successiva comunicazione entro il 30/09/2018 con l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata; tali somme dovranno essere versate alle seguenti scadenze: 31/10/2018, 30/11/2018 e 28/02/2019.



3) La rimessione in termini

La rimessione in termini riguarda i contribuenti che avevano omesso o pagato in ritardo le prime due rate relative alla precedente definizione agevolata, scadute il 30/07 e il 30/09 ultimi scorsi, e che per tale ragione erano decaduti dalla rottamazione 2016.

Il Collegato alla Finanziaria 2018 prevede la possibilità di pagare, in unica soluzione, entro il 07/12/2017, le tre rate già scadute, potendo così "riattivare" la precedente rottamazione senza dover effettuare alcuna specifica comunicazione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Considerata la proroga della scadenza delle prime tre rate della precedente "rottamazione" al 7/12/2017, il contribuente che avesse versato in ritardo le rate scadute viene così riammesso nei termini. Le successive scadenze del piano di rateizzazione sono fissate rispettivamente al 31/07/2018 e al 30/09/2018.

4) La possibilità di accesso alla precedente "rottamazione" per i contribuenti che non se ne sono avvalsi entro il 21 aprile scorso

In sede di conversione in legge del D.L. 148/2017 è stata infine introdotta la possibilità di accesso alla precedente "rottamazione", relativa ai ruoli affidati tra il 2000 e il 2016, ai contribuenti che non se ne sono avvalsi entro il 21 aprile scorso.

Anche in questa ipotesi la domanda deve essere presentata entro il 15/05/2018.

Le rate previste in questa ipotesi sono 3 con scadenza al 31/10/2018 (40% del totale), 30/11/2018 (40% del totale) e 28/02/2019 (20% del totale).

Il modello per questa ipotesi di definizione agevolata deve essere pubblicato sul sito dell'Agente della Riscossione entro la fine di quest'anno.